

SEMINARIO

"Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali"

**Il contrasto alle frodi:
il ruolo della Corte dei Conti italiana**

Cons. Carlo Mancinelli

Definizione di “Irregolarità”

- **Irregolarità** è “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio comunitario attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità o a causa di una spesa indebita”.

(Regolamento del Consiglio 2988/95 del 18 dicembre 1995)

Definizione di “frode”

- Costituisce **frode**, lesiva degli interessi finanziari della Comunità, “qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione di fondi (con riguardo alle spese) o la diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse del bilancio generale delle Comunità europee”; o “alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico”...o “alla distrazione di tali fondi per fini diversi per cui sono stati concessi...o di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegue lo stesso effetto”.

(art. 1.1 Convenzione Protezione Interessi Finanziari UE 26 luglio 1995)

Contesto Normativo

■ Trattato di Lisbona:

– *Art. 310*

- L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'art. 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi dell'Unione.
- Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

– Art. 325

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

■ I principi che derivano dall'art. 325 del TFUE (ex art. 280 Trattato CE) sono, pertanto, i seguenti:

- effettività
- assimilazione
- cooperazione

- In particolare, il principio dell'assimilazione permette di attribuire alla Corte dei conti, in campo “comunitario” (più correttamente, ora, dell'Unione Europea) le stesse funzioni di giudice degli equilibri di finanza pubblica e di responsabilità per danno alle finanze pubbliche che le competono nell'ordinamento nazionale.

- La Corte dei conti, a livello nazionale, opera nella duplice veste di Istituzione Superiore di Controllo e di Giudice Contabile/Finanziario, dotato, in questa seconda veste, di una funzione requirente e di una funzione giudicante.
- Il modello della Corte dei conti italiana è visto con estremo interesse dai paesi dell'Unione europea, che generalmente hanno strutture diverse per le due funzioni e che spesso affidano al giudice ordinario la tutela giurisdizionale contro le frodi al bilancio dell'Unione

La funzione di controllo

- La Corte dei conti, in funzione di organo di controllo, è strutturata in Sezioni regionali e Sezioni ed Uffici centrali.
- Per quanto riguarda il controllo sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea, rivestono particolare importanza soprattutto le Sezioni regionali di controllo, posto che gli enti gestori dei fondi comunitari sono innanzitutto le Regioni.
- In sede centrale, la principale articolazione in questo campo è la Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed Internazionali

La Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali

(Estratto dell'art. 10 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione SS.RR. n. 14/2000 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19.6.2008)

1. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza.
2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento:
 - a) sulla gestione dei fondi strutturali comunitari da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con riferimento all'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei principi definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree depresse;
 - [b) ...]
 - c) sullo stato delle risorse della comunità di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica;
 - d) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della comunità e sulle relative misure preventive e repressive.

La Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali

(Continua)

3. La sezione riceve da tutte le sezioni centrali e regionali di controllo segnalazione di atti di gestione contrastanti con norme o principi della Unione europea e può proporre al presidente della Corte di darne comunicazione, con relazione illustrativa, alla Corte dei conti europea e ai competenti organi dell'Unione. Il presidente della Corte, qualora accolga la proposta, approva la relazione illustrativa e dà indirizzi alla sezione per gli ulteriori adempimenti.
- 3-bis Il presidente della sezione e' componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.
- 3-ter La sezione svolge, nel rispetto del programma annuale coordinato con le linee guida delle sezioni riunite ed in connessione con il programma della Corte dei conti europea, indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari, anche in collaborazione con altre sezioni. La sezione, inoltre, svolge attività di controllo in cooperazione con la Corte dei conti europea e con le altre istituzioni superiori di controllo in attuazione di trattati, accordi e intese.

Altri Uffici di controllo

- Oltre alle Sezioni regionali ed alla Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali, si occupa di controllo sui fondi europei anche la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, articolata in Uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, qualora le gestioni controllate coinvolgano anche cofinanziamenti europei

Il controllo sui fondi europei

- Il controllo della Corte dei conti sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea è, come si è visto, essenzialmente un controllo sulla corretta gestione di detti finanziamenti da parte degli organi gestori dei fondi, e si svolge secondo le normali procedure del controllo sulla gestione delle risorse finanziarie nazionali.
- Ogni anno ciascuna Sezione elabora un proprio programma, nel quale decide le gestioni che saranno assoggettate al controllo, tenendo conto anche degli indirizzi dettati annualmente dalla "Sezioni Riunite in sede di controllo" nella definizione del quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima

Altre forme di controllo

- Esistono almeno altre due forme di controllo della Corte dei conti sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea:
 - Il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana “su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (art. 2, comma 2, d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, di attuazione dello Statuto di autonomia)
 - Il controllo esercitato nelle forme previste dall'art. 12 della legge 259/1958 sulla gestione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

- Peraltro, il controllo sulla gestione è di tipo “collaborativo”, nel senso che non ha finalità sanzionatorie, essendo orientato ad individuare le criticità nel processo gestionale ed a segnalarle alla stessa Amministrazione controllata e, soprattutto, agli organi politici elettivi (Parlamento, consigli regionali), suggerendo – eventualmente - le misure correttive.
- Nell’ambito del controllo sulla gestione dei fondi comunitari, oltre all’elaborazione del quadro finanziario, la Corte dei conti riveste un ruolo importante soprattutto per la verifica del funzionamento dei controlli messi in atto dagli enti gestori (o per individuare la carenza dei controlli).
- Importante, altresì, è il *follow-up* sulle misure messe in atto dall’amministrazione a seguito dei rilievi mossi dalla Corte dei conti.

- La verifica dei sistemi di controllo assume rilievo fondamentale, in quanto, accanto ad obblighi positivi (che sostanziano i principi di cooperazione e assimilazione), vi sono specifici profili di responsabilità comunitaria per la mancata attuazione delle misure di tutela.
- Infatti lo Stato membro deve dimostrare la non imputabilità della frode a proprie carenze di gestione e controllo, pena il mancato discarico della somma corrispondente all'importo frodato, secondo quanto stabilito dai regolamenti 1290/2005 (CE) artt. 32 e 33 e n. 1083/2006 (CE), art. 70, che prevedono l'imputazione, quantomeno parziale, allo Stato membro delle risorse non recuperate nei tempi e modi previsti, in presenza di profili di inadeguatezza nell'azione di prevenzione, contrasto e recupero.

- Qualora, nel corso dell'effettuazione dell'attività di controllo vengano rilevati casi di irregolarità o di frode che possano dar luogo a danno per le finanze pubbliche (nazionali o europee), la Sezione di controllo è tenuta, al pari di ogni altra amministrazione, ad informare la Procura regionale competente per territorio.
- Questa, in virtù del già citato “principio di assimilazione” agirà a tutela dell'erario dell'Unione con gli stessi mezzi con i quali agisce a tutela dell'erario nazionale.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di frodi e irregolarità comunitarie

- A questo proposito, si evidenzia che, a partire dal 2003, la giurisdizione contabile è venuta progressivamente ad assumere un ruolo sempre più incisivo nel contesto degli strumenti giudiziari di contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici comunitari ed anche nazionali ad essi collegati oppure erogati in via autonoma.
- Non è errato affermare che le azioni dirette all'affermazione di responsabilità erariale nel settore dei finanziamenti comunitari e, in particolare, di quelli erogati dal Fondo sociale europeo hanno costituito le prime esperienze di azioni direttamente rivolte ai beneficiari finali dei fondi, in particolare nei primi casi costituiti da enti o associazioni private, normalmente in modo congiunto ad azioni nei confronti dei funzionari pubblici responsabili di omessi controlli o finanche compartecipi in modo doloso alla realizzazione delle illecite erogazioni o indebiti utilizzi dei fondi. Tale processo è stato reso possibile anche da una favorevole giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in materia di attribuzione della giurisdizione.

- A tale proposito, ribadendo l'indirizzo inaugurato con l'ordinanza 1 marzo 2006 n. 4511, anche nel corso del 2010 la Corte di Cassazione a sezioni unite civili ha emesso sentenze contenenti importanti puntualizzazioni in ordine alla giurisdizione di responsabilità amministrativa intestata alla Corte dei conti, con le quali è stata, in sostanza, confermata la giurisdizione contabile anche sui **beneficiari finali** dei fondi pubblici indebitamente percepiti.
- La Suprema Corte, con dette pronunce, ha, inoltre, effettuato precisazioni:
 - sulla posizione degli amministratori – di fatto o di diritto – delle società o enti destinatari dei fondi;
 - riguardo al ruolo di soggetti intermediari a vario titolo coinvolti nei procedimenti,con affermazione, per tutti della giurisdizione contabile (Cass. Sez. un civ. n 5019 del 3 marzo 2010; ord.n. 9966 del 27 aprile 2010, n. 9963 e 9967 del 27 aprile 2010) e con riferimento a qualsiasi tipologia di fondo, sia nazionale che di derivazione comunitaria.

- La giurisdizione contabile è stata esclusa, invece, nel caso di mera attività di collaborazione o assistenza esterna da parte di privato professionista (Cass. sez. un. civ. sentt. nn. 23599, 23600 e 23601, tutte in data 22 novembre 2010), poiché la Corte ha evidenziato che, in tali casi non era ascrivito al soggetto privato un rapporto “organico” con la società (indebitamente) destinataria di fondi pubblici, né era stato prospettato, nemmeno astrattamente, un legame con la società che potesse far ritenere che lo stesso agisse “come amministratore di fatto” della società. In effetti la stessa Procura regionale della Corte dei conti aveva qualificato il soggetto come “collaboratore” della società, la cui figura, qualora sia estranea alla gestione del pubblico denaro, non può integrare quel “rapporto di servizio” (di fatto) con la P.A. atto a giustificare l’insorgere a suo carico di una “responsabilità erariale”.
- La giurisdizione contabile viene esclusa, anche dalla giurisprudenza della stessa Corte dei conti, qualora il privato abbia percepito le somme senza che per l’erogazione potesse individuarsi la realizzazione di un fine di interesse pubblico, vale a dire quando in capo al percettore non insorgono obblighi gestionali.

- Il discrimine della sussistenza o meno della giurisdizione contabile è stato più volte individuato dalla Suprema Corte nella natura pubblica delle risorse e in un “allargamento” della concezione tradizionale del “rapporto di servizio”.
- Illuminante, in tal senso, è la sentenza Sez. un civ. n. 20434 del 23 settembre 2009, che, richiamando precedente giurisprudenza, ha affermato i seguenti criteri di carattere generale:
- *“1) che ove il privato , cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla p.a. alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di contributi pubblici, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico, con il concorso dello stesso privato, di cui deve rispondere davanti al giudice contabile;*

- *“2) che in tal caso sussiste , infatti, un rapporto di servizio tra quest’ultimo e l’amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere con risorse pubbliche e nell’interesse dell’amministrazione, un’attività o un servizio pubblico, in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per una quota di attività che dedica alla p.a., nell’organizzazione funzionale della stessa;*
- *3) che nell’ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori o rappresentanti legali dell’ente privato destinatario dei contributi pubblici distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (Cass. Sez. unite 12 ottobre 2004, n. 20132), posto che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da collocare il soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe fattivo dell’attività amministrativa per la realizzazione, in vece della p.a., di un compito suo proprio. E che non rileva neppure che il rapporto formale sussista tra detto soggetto o l’ente destinatario del contributo, avendo questa Corte costantemente ritenuto che per integrare gli estremi di un rapporto di servizio necessario per l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti, non è necessaria l’esistenza di un rapporto diretto con l’ente pubblico avente ad oggetto l’utilizzazione di risorse pubbliche, ma è sufficiente che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque ingerito, anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze”.*

■ Con riguardo agli effetti dell'esercizio dell'azione di responsabilità, esso può rivelarsi particolarmente efficace qualora accompagnato dal ricorso:

- al sequestro conservativo di cui all'art. 5 della legge n. 19/1994, nei casi in cui i normali mezzi di recupero attuati dall'amministrazione (che non vengono meno, né sono sostituiti dall'azione erariale) si possano rivelare inadeguati; molto positive si sono rivelate le esperienze di coordinamento nelle azioni di contrasto attuate da alcune procure regionali con l'Autorità giudiziaria ordinaria e con la stessa amministrazione danneggiata;
- agli ulteriori strumenti di natura cautelare attribuiti al pubblico ministero contabile dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1 comma 174 della legge 266/2005 che consente infatti al PM presso la Corte dei conti di avvalersi di “.. tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”).

Gli strumenti conoscitivi e di indagine

■ L'I.M.S.

- In questo ambito riveste particolare importanza l'I.M.S. (Irregularities Management System), disciplinato dai Reg. (CE) n. 1681/91 (modificato dal Reg. (CE) n. 2035/05) e il Reg. (CE) n. 1828/06 in tema di Fondi strutturali, che pongono a capo dei Paesi membri un obbligo di comunicazione alla Commissione europea – OLAF dei casi di irregolarità/frode a danno del bilancio comunitario.
- La procedura di trasmissione alla Commissione Europea - OLAF delle notizie inerenti casi di irregolarità/frode, prevede l'invio delle informazioni tramite un sistema telematico dedicato, denominato per l'appunto I.M.S., gestito dall'OLAF medesimo.
- L'Italia ha attuato tali previsioni con la circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007 recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario". La materiale compilazione delle segnalazioni d'interesse compete a tutte le Autorità di gestione che accertano i fatti di irregolarità/frode per il successivo inoltro alla Commissione europea – Ufficio Europeo lotta antifrode (OLAF) a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio.

- L'architettura informatica dell'I.M.S. prevede l'accesso a diversi livelli organizzativi, secondo i seguenti ruoli:
 - creatore (Autorità di Gestione): colui che origina la scheda inserendo tutti gli elementi disponibili e necessari per poi trasmetterla al livello superiore;
 - sub manager (Autorità di Gestione): colui che avalla o rigetta (con gli opportuni rilievi) il prodotto ricevuto dal creatore . Infatti, può: - avallarne il contenuto ed inoltrare la segnalazione al manager ; - rigettarlo, motivando tale scelta e chiedendo al CREATORE di effettuare le dovute correzioni;
 - manager (PCM - Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie): colui che riceve le segnalazioni dal sub manager provvede ad un'analisi dei dati inseriti con la possibilità di: - avallarne il contenuto ed inoltrare la segnalazione all'OLAF; - rigettarle motivando tale scelta;
 - osservatore : che può solo monitorare il flusso delle comunicazioni senza poter intervenire in merito.
- La Procura generale, nel dicembre 2010, con la cooperazione del comando della Guardia di Finanza presso la PCM dipartimento per le politiche europee, ha avviato le procedure di accreditamento della procura generale e delle procure regionali per l'accesso diretto al sistema IMS, con finalità informative di coordinamento con la qualifica di osservatore.

■ L'accordo OLAF – Corte dei conti

- Il 23 giugno 2006, in relazione al principio del coordinamento espressamente indicato nell'art. 325 del Trattato, è stato sottoscritto il protocollo di collaborazione tra l'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF) e la Procura Generale della Corte dei conti.
- In base a detto protocollo, *“Con la finalità di prevenire e combattere il fenomeno delle frodi e le altre attività illecite che danneggiano gli interessi finanziari della Comunità (frodi CE) le parti dell'accordo si prefiggono di darsi reciproca assistenza nel compimento del loro dovere istituzionale di condurre indagini indipendenti. Le parti (...) si prestano reciproca assistenza amministrativa, in particolare per quanto concerne lo scambio, spontaneo o su richiesta, di informazioni rilevanti per la prevenzione e l'individuazione di frodi CE così come di frodi a danno degli interessi finanziari della Repubblica italiana. Nel fornire le informazioni richieste le parti si prefiggono di agire come stessero operando per i propri interessi”*.

- A seguito dell'accordo è stata attivata la rete di contatto fra magistrati della Procura Generale , delle Procure regionali e dell'OLAF.
- Tra le previsioni dell'accordo vi è anche quella della collaborazione tra le parti: a) nel campo della formazione professionale, di seminari e incontri di aggiornamento attraverso un reciproco scambio di informazioni; b) invitandosi vicendevolmente a partecipare alle connesse attività in programma di comune interesse, nonché organizzando attività congiunte nel settore.
- La Procura Generale ha partecipato anche nel 2010, unitamente all'ufficio stampa della Corte dei conti, anche alle attività dell'OLAF in tema di comunicazione istituzionale antifrode (rete OAFCN).

- Risulta costantemente implementato il valido sistema di comunicazioni da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza, che invia sistematicamente copia delle segnalazioni da essa inoltrate a varie amministrazioni in seguito alla conclusione di indagini relative alle frodi comunitarie.
- Del resto, la Guardia di Finanza resta anche la forza di Polizia di elezione della Corte dei conti per l'espletamento delle indagini istruttorie, sia in virtù della espressa previsione normativa (vedi, da ultimo, art. 2 comma 4 l. 19/94) che ha portato anche alla creazione di specifiche Sezioni presso i Nuclei di P.T., sia per l'alta specializzazione in materia di indagine economico-finanziaria che compete a detto Corpo

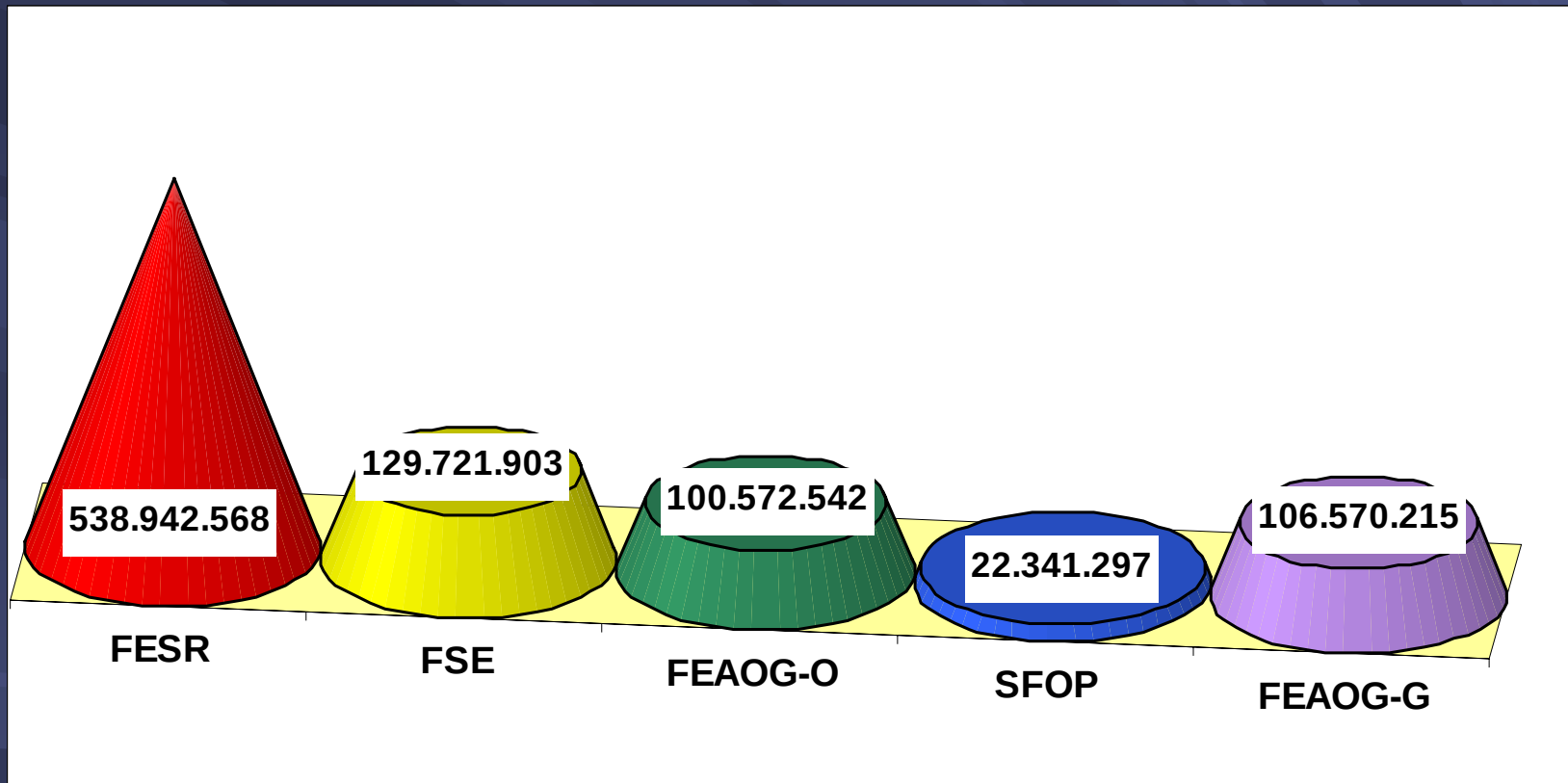
- Va, peraltro, evidenziato che anche il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, nell'ambito della attività investigativa e di controllo nel settore delle contribuzioni agricole e nelle frodi agroalimentari di cui al dpr 129/2009, procede all'inoltro alla Procura Generale ed alle Procure regionali delle segnalazioni relative alla conclusione di indagini riguardanti indebite percezioni o truffe nel settore dei contributi in agricoltura.
- Sono, inoltre, mantenuti stretti contatti con la Direzione nazionale antimafia per le fattispecie di interesse di tale ufficio ed è attiva la collaborazione della Procura Generale nelle attività di sensibilizzazione in sede nazionale e regionale sul tema del contrasto alle frodi promossa dal Comitato nazionale per la lotta alle frodi comunitarie (COLAF)

- Rimane, infine, molto attivo il rapporto tra Procura della Repubblica e Procura della Corte dei conti, in applicazione dell'art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p., che prevede la trasmissione alla Procura contabile, da parte del P.M. ordinario, della comunicazione dell'esercizio dell'azione penale per un reato che abbia causato un danno per l'erario.
- Con circolare del 30 dicembre 2010, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza di tale comunicazione e della sua tempestività, evidenziando, nel contempo, l'evoluzione della responsabilità amministrativa e delle fattispecie in essa inquadrabili, dal punto di vista dell'ampliamento sia dei soggetti coinvolti, sia delle ipotesi di danno erariale.



Dati conoscitivi e statistici

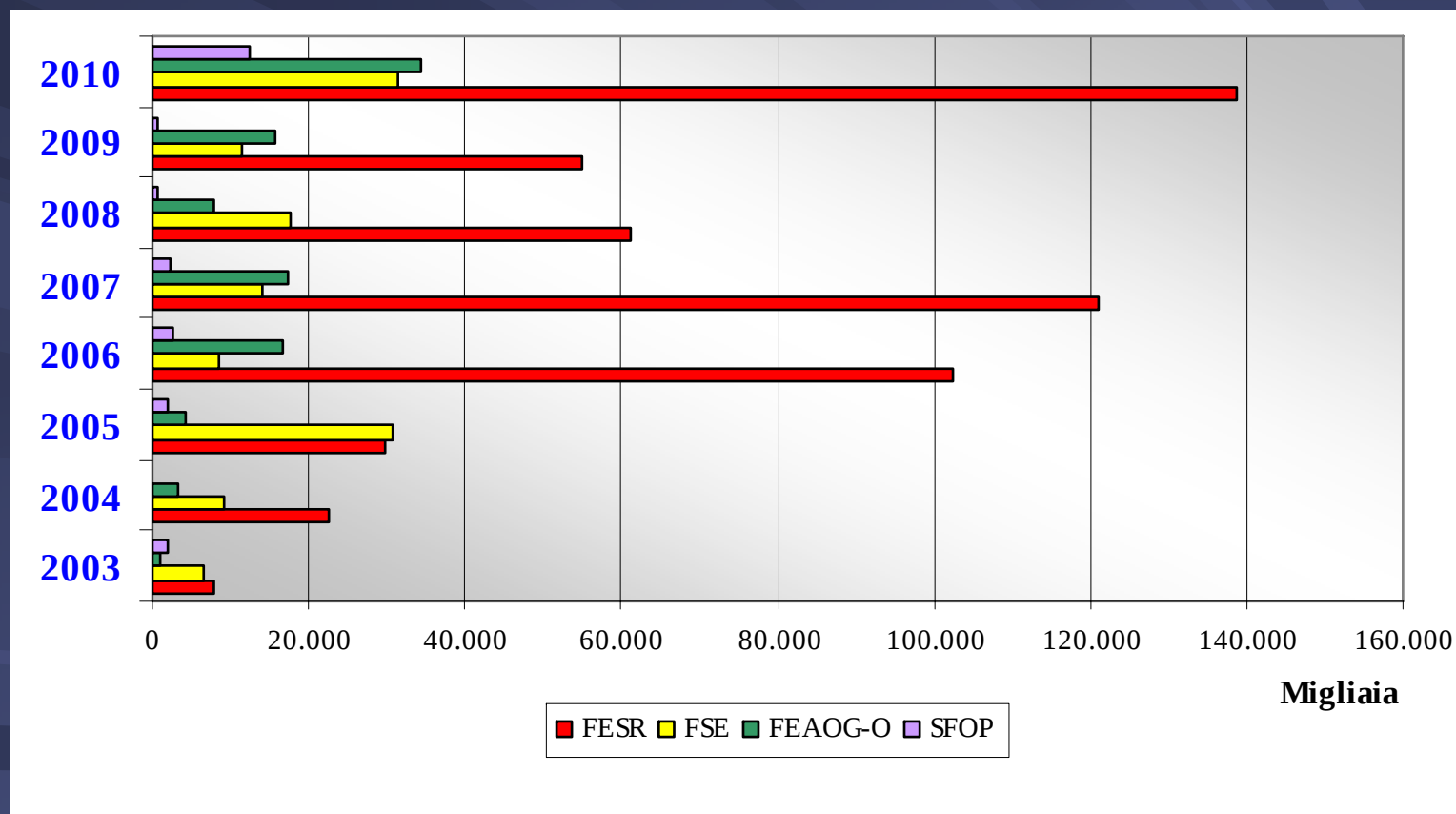
Irregolarità e frodi nei Fondi comunitari comunicazioni OLAF 2003-2010



Importo da recuperare

Fonte: DPC e MiPAAF

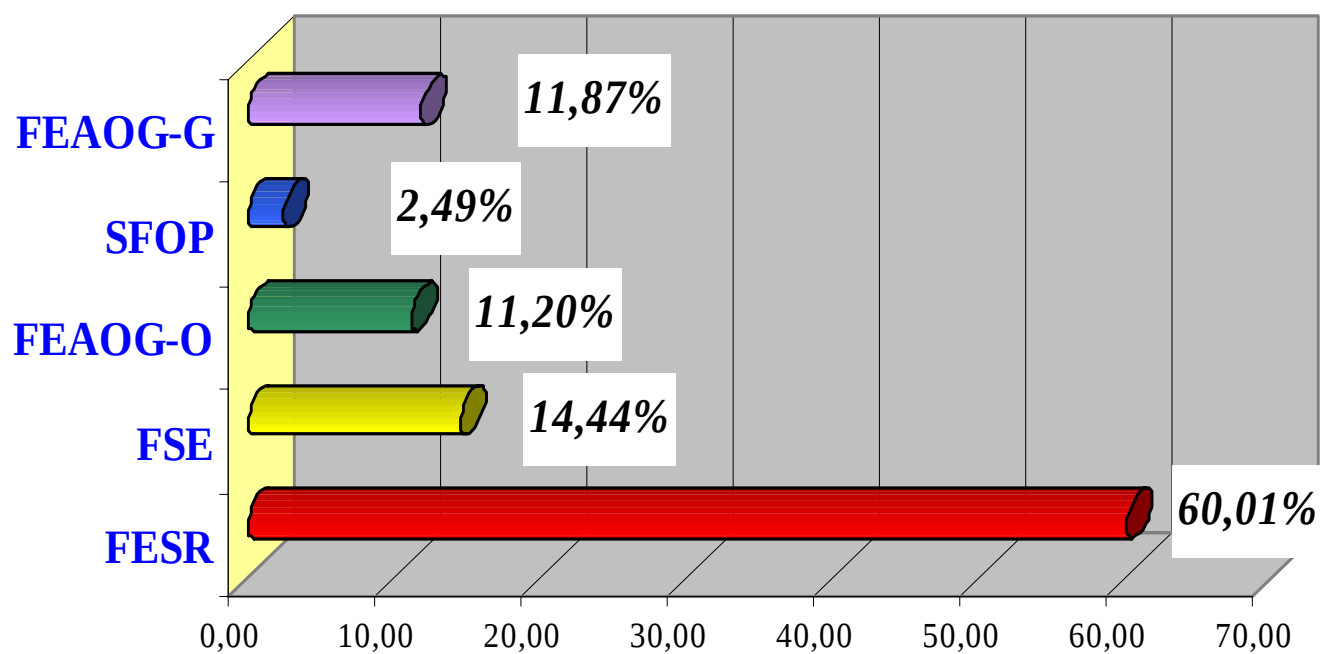
Irregolarità e frodi andamento per Fondo strutturale comunicazioni OLAF 2003-2010



Importo da recuperare

Fonte: DPC

Irregolarità e frodi per Fondo comunitario comunicazioni OLAF 2003-2010



Fonte: DPC e MiPAAF

FESR Tipologia di irregolarità

(1/3)

- mancato espletamento delle attività finanziate;
- spese non afferenti il periodo di realizzazione;
- realizzazione incompleta dell'azione;
- ricorso all'emissione, da parte di terzi soggetti, di fatture per operazioni inesistenti al fine di rendicontare le spese fittiziamente sostenute;
- messa in opera di transazioni fittizie;
- esibizione di fatture con partita IVA inesistente;
- utilizzo di false perizie giurate e di ulteriori attestazioni aventi rilevanza certificativa;
- mancato aumento di capitale sociale;
- simulazione dell'apporto di capitale proprio mediante esibizione di ricevute di bonifici bancari non veritieri;
- cambio di destinazione degli immobili oggetto di agevolazione;
- alienazione dei beni oggetto di agevolazione prima della scadenza;

FESR Tipologia di irregolarità

(2/3)

- mancato rispetto del vincolo di destinazione sulle strutture acquistate con il contributo;
- presentazione di fatture per attrezzature usate;
- presenza di lavori non regolari;
- licenziamento del personale;
- falso contratto di locazione finalizzato all'ottenimento del contributo per la costruzione dell'opificio;
- simulazione della scrittura privata per l'acquisto dell'opificio;
- presentazione di false certificazioni, attestanti l'esistenza di requisiti essenziali, non posseduti;

FESR Tipologia di irregolarità

(3/3)

- previsione di due benefici per il medesimo progetto, di cui uno sui programmi nazionali e uno su quelli regionali;
- cessione dell'azienda percettrice delle contribuzioni comunitarie dopo la prima erogazione, con distrazione dei Fondi comunitari percepiti;
- coesistenza fisica e gestionale di due aziende destinatarie di finanziamenti, eludendo il disposto normativo che prevede invece un'unica e sola possibilità di percezione della stessa tipologia di finanziamento;
- rendicontazione fittizia del numero di ore effettivamente svolte durante i corsi di formazione finanziati a carico dell'Unione europea o la falsa attestazione dello svolgimento dell'intero corso, che nella realtà non viene posto in essere;
- spese non afferenti al periodo di realizzazione, attestate con documenti falsi.

FSE Tipologia di irregolarità

(1/2)

- mancato svolgimento dei corsi a distanza – falsa dichiarazione dell'ente erogatore – mancata assunzione da parte del soggetto beneficiario;
- sottoscrizione di autocertificazioni false;
- falsificazione di timbri e sigle sui registri obbligatori;
- rendicontazione di spese non presenti in contabilità, sul libro giornale e/o degli inventari;
- polizza fideiussoria mai emessa dall'Ente emittente;
- beneficiario irrintracciabile;
- infrazione delle norme degli appalti pubblici;
- operatore privo dei requisiti richiesti e delle qualità necessarie.

FSE Tipologia di irregolarità

(2/2)

- Documenti giustificativi mancanti, incompleti o falsi;
- spese non inerenti all'azione, o mai sostenute, o sostenute per importi di gran lunga inferiori;
- contabilizzazione delle attrezzature a noleggio per importi superiori a quelli di acquisto;
- corresponsione di diaria oraria in assenza di effettiva presenza;
- irregolare tenuta dei registri di presenza;
- incompleta o non conforme realizzazione dell'azione.

Tipologia di irregolarità nel FEAOG-O

(1/2)

- Mancato rispetto degli obblighi assunti
- Mancanza di requisiti per l'ammissibilità al beneficio
- Documenti commerciali e giustificativi falsificati volti ad attestare requisiti non posseduti
- Impresa o imprenditore non avente le qualità richieste
- Attività inesistente
- Sviamamento della destinazione
- Cumulo aiuti
- Rifiuto del controllo
- Assenza di rendiconto e/o contabilità non presentata
- Azione non implementata o non completata
- Riutilizzo dei terreni – rimessa in circuito
- Mantenimento della conduzione aziendale per un periodo inferiore ai 5 anni dal contributo
- Alienazione dei terreni prima del periodo previsto

Tipologia di irregolarità nel FEAOG-O

(2/2)

- Fatturazione a cura di soggetti con attività cessata da oltre 10 anni
- Fatture per forniture mai realizzate
- Acquisto terreni antecedenti alla presentazione della domanda
- Pagamenti in contanti
- Comportamento omissivo di funzionari e ispettori, o collaudatori che (in violazione di norme tecniche) omettono attività istruttorie o di controllo o attestano la realizzazione di attività mai effettuate o certificano la regolare esecuzione di attività difformi
- Incongruenza tra costi documentati ed attività effettivamente poste in essere
- Documenti mancanti o incompleti
- Mancato rispetto dei termini
- Spese antecedenti al periodo di eleggibilità

Tipologia di irregolarità nel FEAOG-G

- Mancato rispetto degli obblighi assunti
- Utilizzazione e trasformazione fittizia
- Dichiarazioni fittizie di quantitativi di prodotto (olio di oliva)
- Ricorso all'emissione, da parte di terzi soggetti, di fatture per operazioni inesistenti al fine di rendicontare le spese fittiziamente sostenute
- Documenti di supporto falsificati
- Mancata realizzazione dell'intervento finanziario
- Spesa non ammissibile
- Traffico di prodotti ritirati o ammassati
- Assenza della contabilità
- Dichiarazione di quantità superiore a quella ammissibile
- Mancato rispetto delle condizioni regolamentari
- Domanda d'aiuto con dati inesatti e incompleti
- Mancanza di titolarità del destinatario dell'aiuto

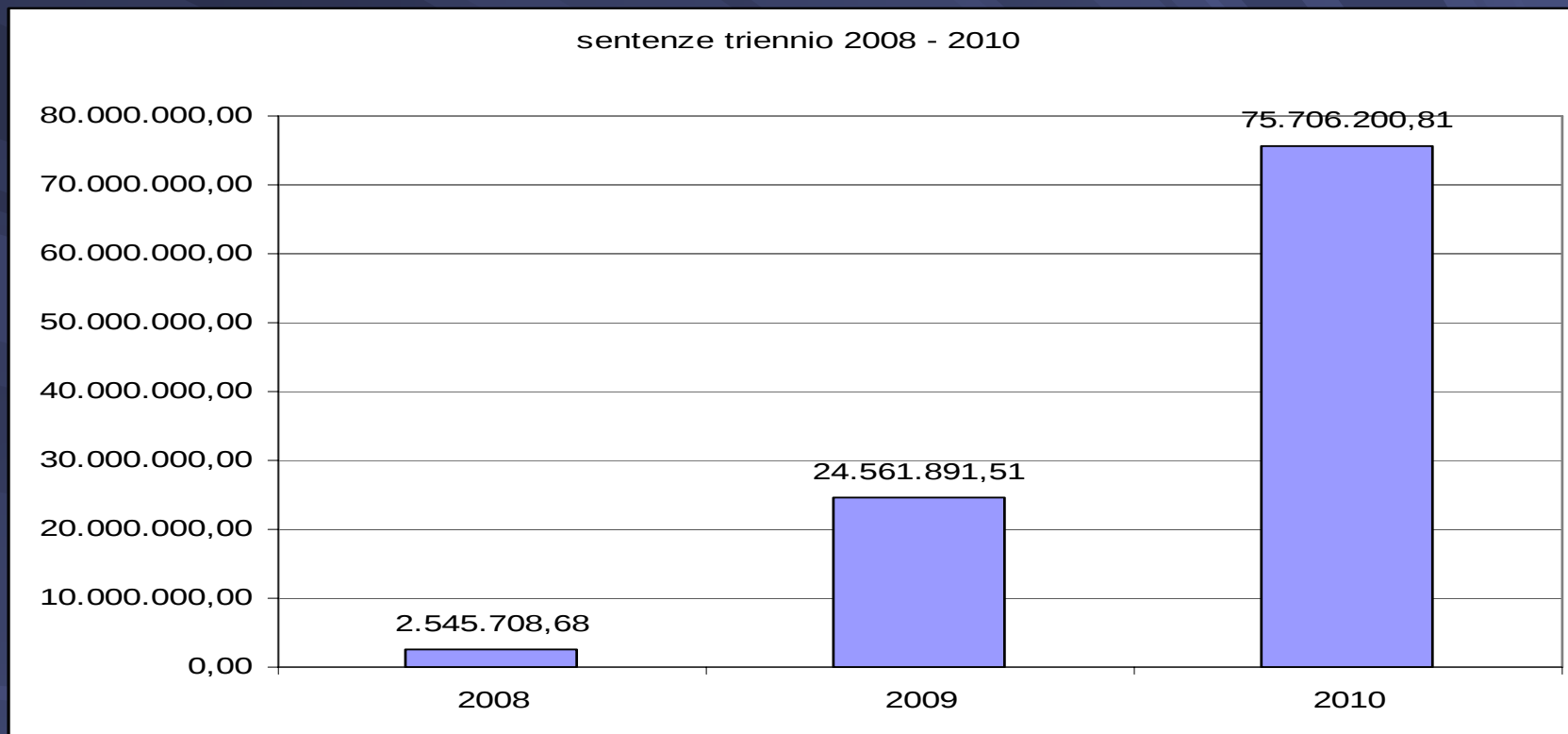
Attività giurisdizionale

Anno 2010

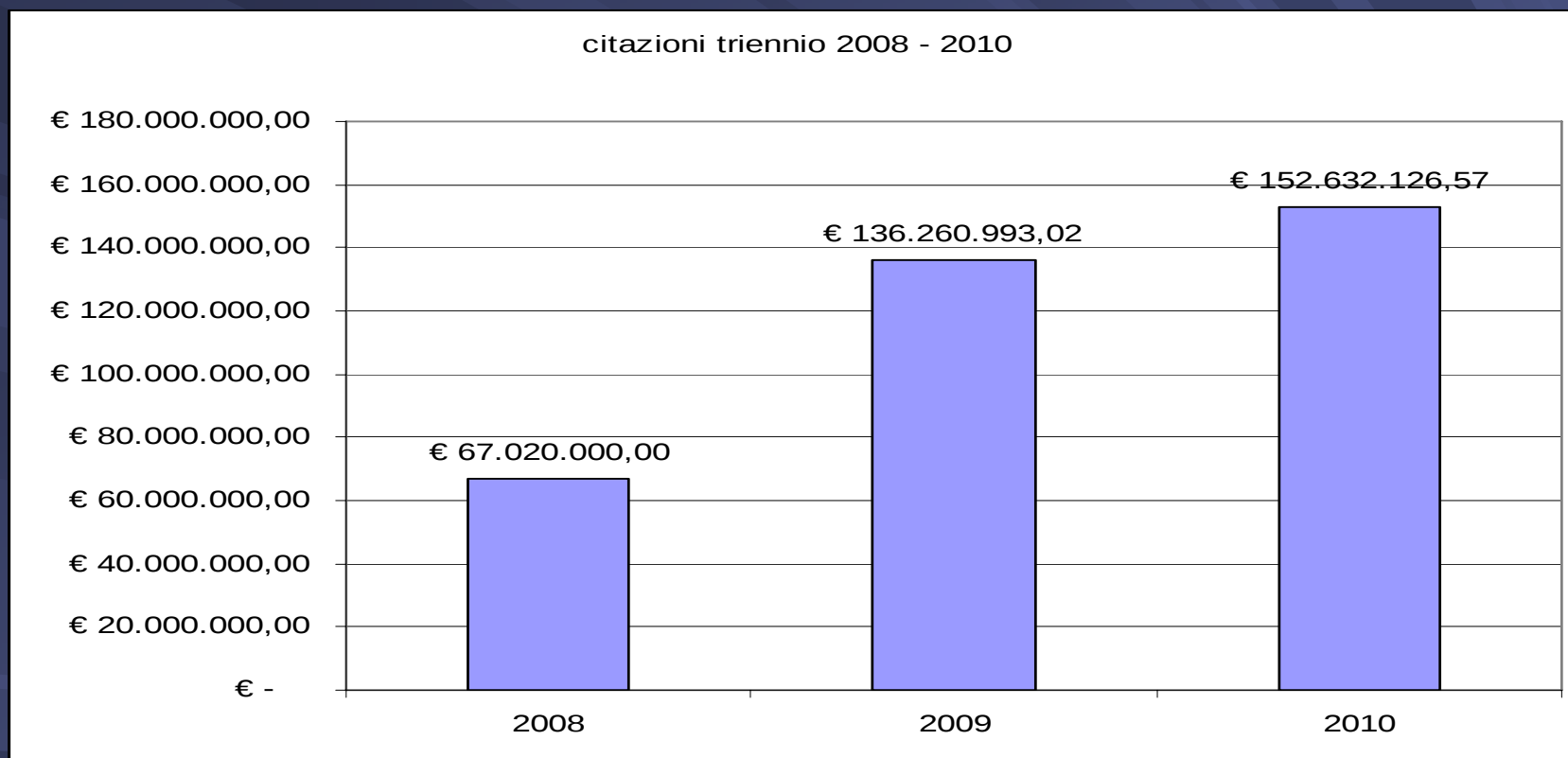
- I dati sono tratti dalla Relazione del Procuratore Generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011.
- Le sentenze emesse nella materia, nel corso del 2010 costituiscono il parziale esito delle azioni promosse nel periodo 2007 - 2008 - 2009, successivamente al riconoscimento della giurisdizione contabile anche sui beneficiari finali (292 citazioni per un importo di oltre 219 milioni di euro);
- Evidentemente, l'importo della citazione si riferisce al danno complessivamente inteso, vale a dire comprensivo sia della quota di finanziamento comunitario, sia della quota di finanziamento statale o regionale (o anche, in alcuni casi, di altri enti pubblici).

- Nel 2010 risultano emesse complessivamente 93 sentenze (nel 2009 – n. 60 sentenze), per un importo di condanne pari a € 75.706.200,81 (nel 2009 – € 24.561.891,51).
- Di queste, 41, per un totale di € 4.021.829,40 (nel 2009 – n. 32, per un totale di € 736.270,91), attengono agli aiuti erogati a vario titolo nel settore agricolo, parzialmente a carico del FEOGA.
- Nel settore del sostegno allo sviluppo regionale, cofinanziato da FESR (n. 12 sentenze per € 5.020.177,46), ovvero finanziato con strumenti nazionali di incentivazione (in particolare legge 488/92, n. 20 sentenze per € 29.175.032,24), si registrano n. 32 sentenze di condanna per € 34.195.209,70 – (nel 2009 n. 22 sentenze di condanna per € 21. 431.129,83).
- Per quanto riguarda la formazione professionale, cofinanziata dal FSE , sono state emesse 7 sentenze per un totale di € 1.501.741,99 (nel 2009 - 4 sentenze per € 1.812.338,87.).
- Le sezioni di appello hanno emesso, nel complessivo settore dei finanziamenti pubblici n. 16 sentenze, con condanne complessive di circa 2 milioni di euro.
- Nel settore delle entrate comunitarie rientra anche la sentenza della sez. Lombardia n. 112 del 24 marzo 2010 con la quale è stata condannata una s.c.a.r.l. al pagamento in favore dell'AGEA della somma di euro 15.538.861,92 in conseguenza della violazione della normativa sul c.d. “prelievo supplementare” dovuto in caso di superamento dei contingenti di quote latte e che è conseguita ad attività istruttorie avviate anche su impulso dello stesso OLAF e condotte in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria ordinaria di Milano.
- Ulteriore decisione nel settore è quella emessa dalla sezione Friuli V.G. n. 138/2010 con la condanna di cooperativa di produttori latte in favore dell'A.G.E.A. per l'importo di euro 12.187.118,36.

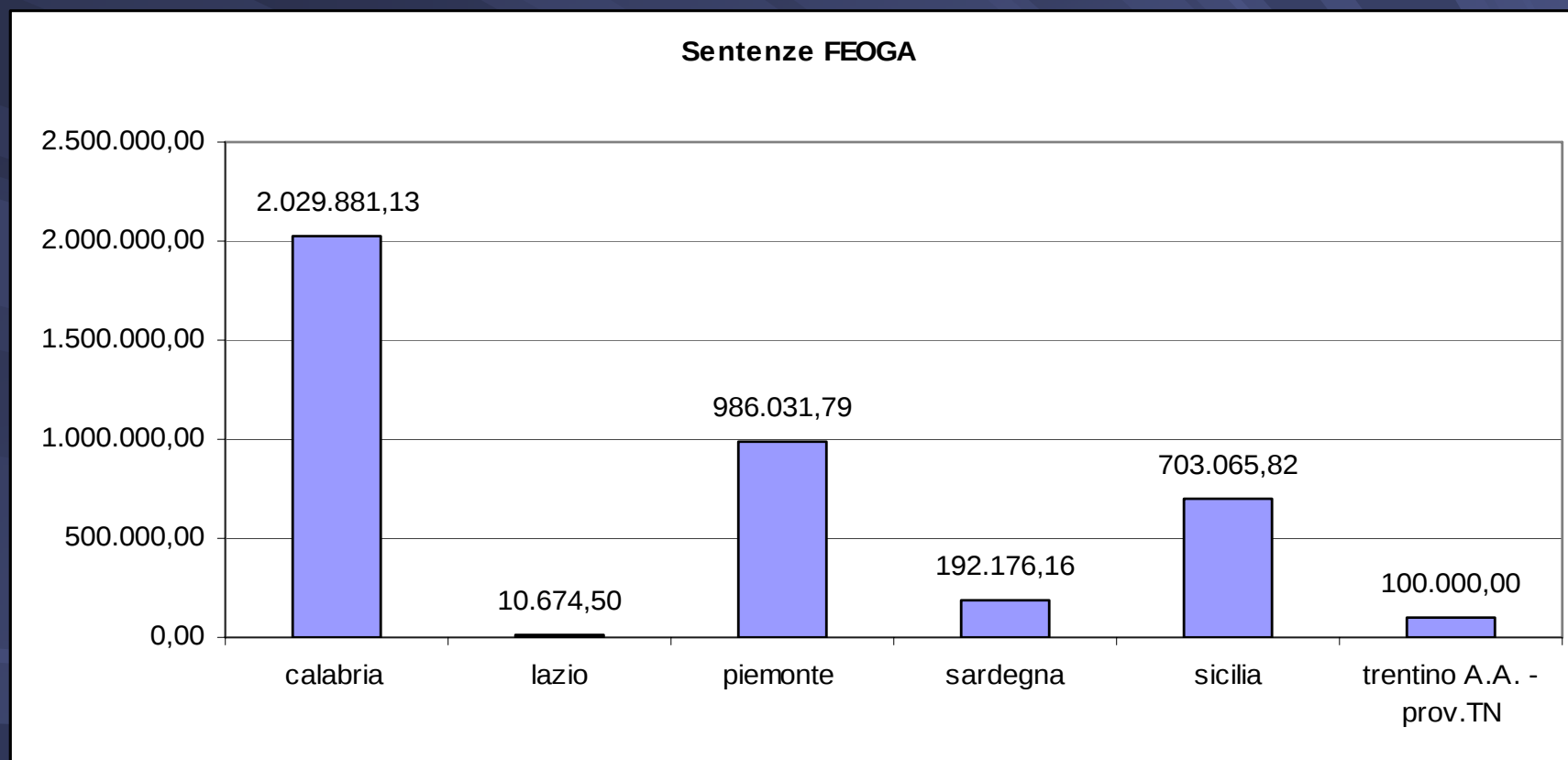
- Dal grafico che segue si può rilevare l'andamento statistico delle sentenze emesse nel triennio 2008 - 2010



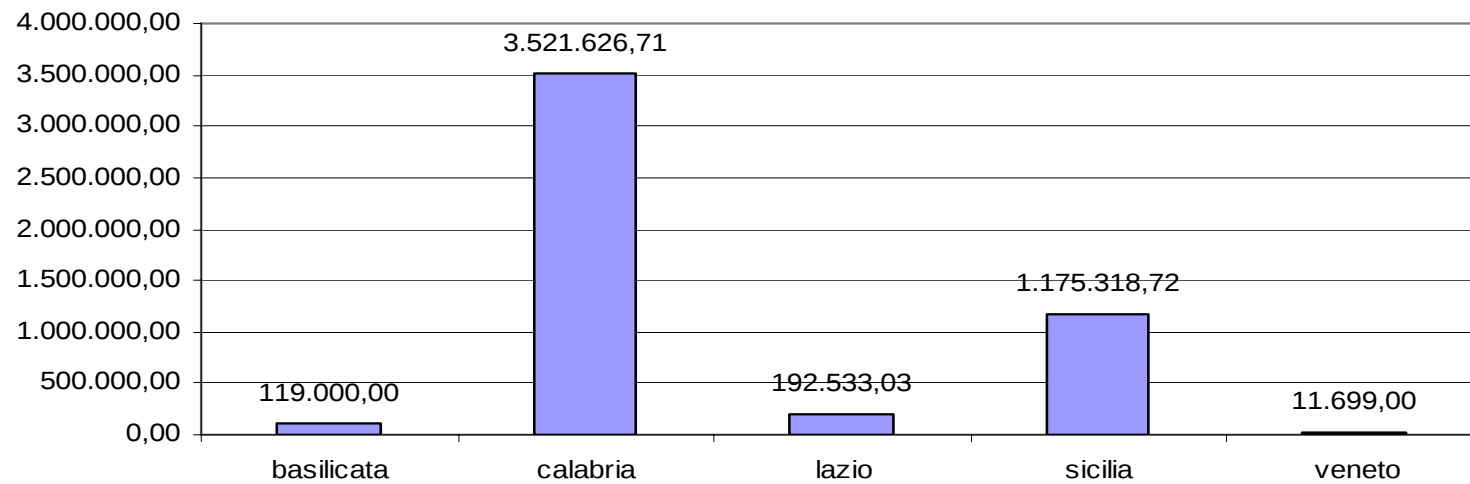
- Per quanto riguarda le citazioni emesse nell'ultimo triennio, risultano complessive 396 citazioni (159 nel 2010 – 145 nel 2009 – 92 nel 2008), per un importo totale pari a € 355.913.119,59 (nel 2010 – € 152.632.126,57, nel 2009 – euro 136.260.993,02, nel 2008 – euro 67.020.000,00)



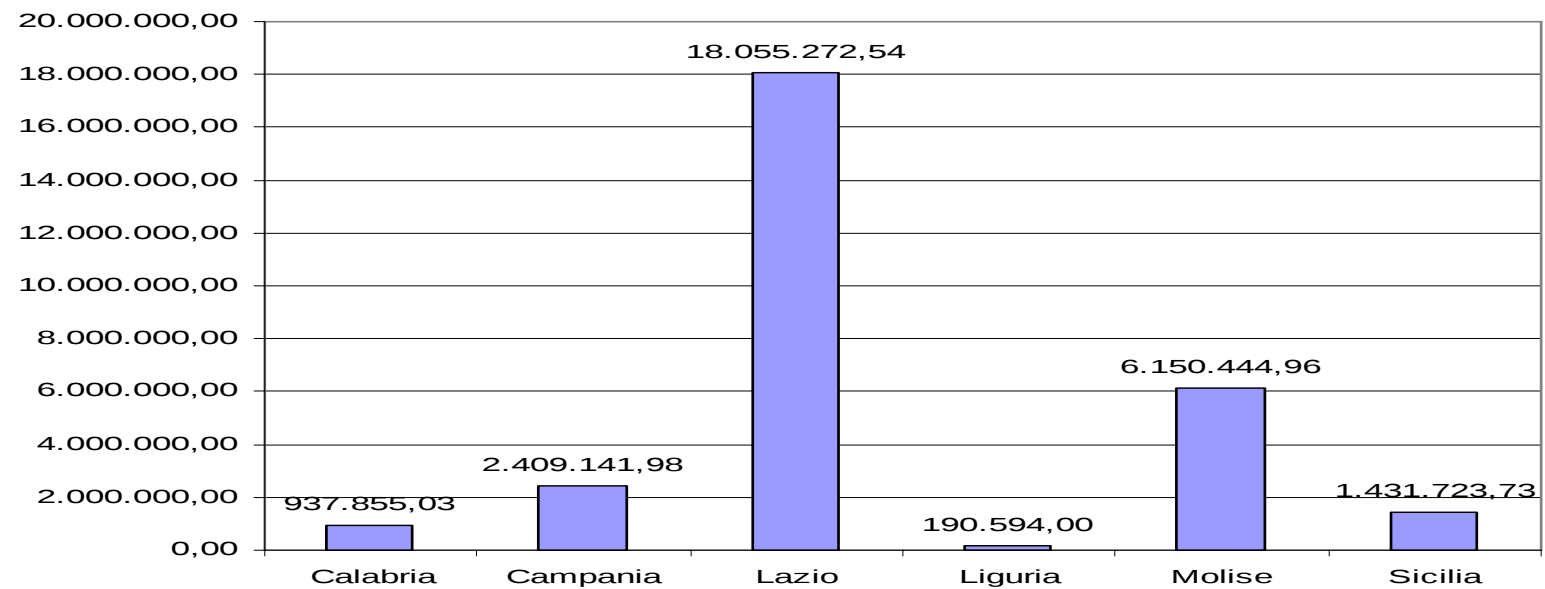
In particolare con riguardo alle sentenze del 2010 si riportano i seguenti prospetti:



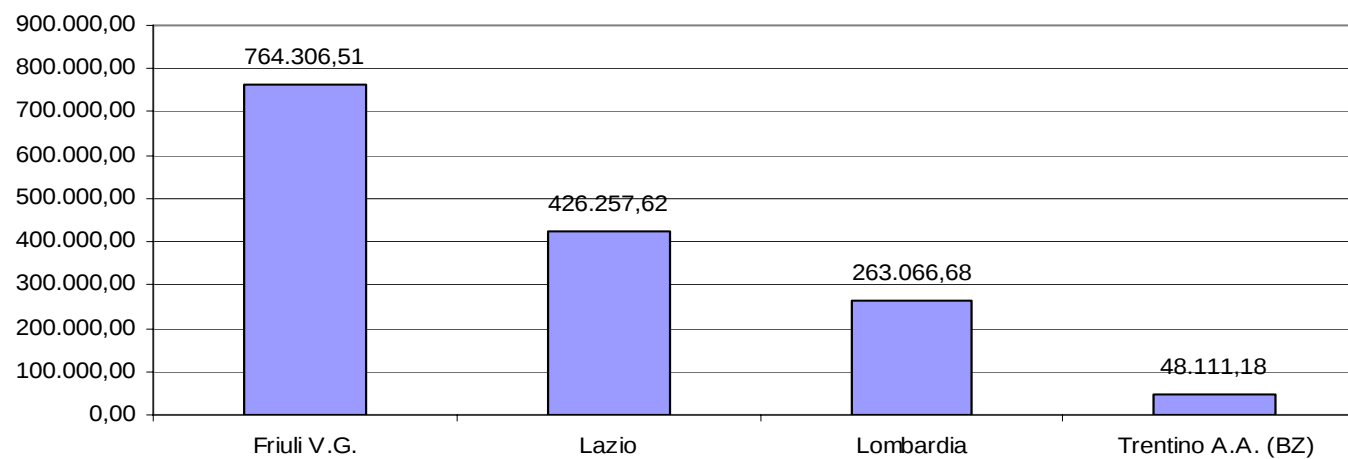
Sentenze FESR



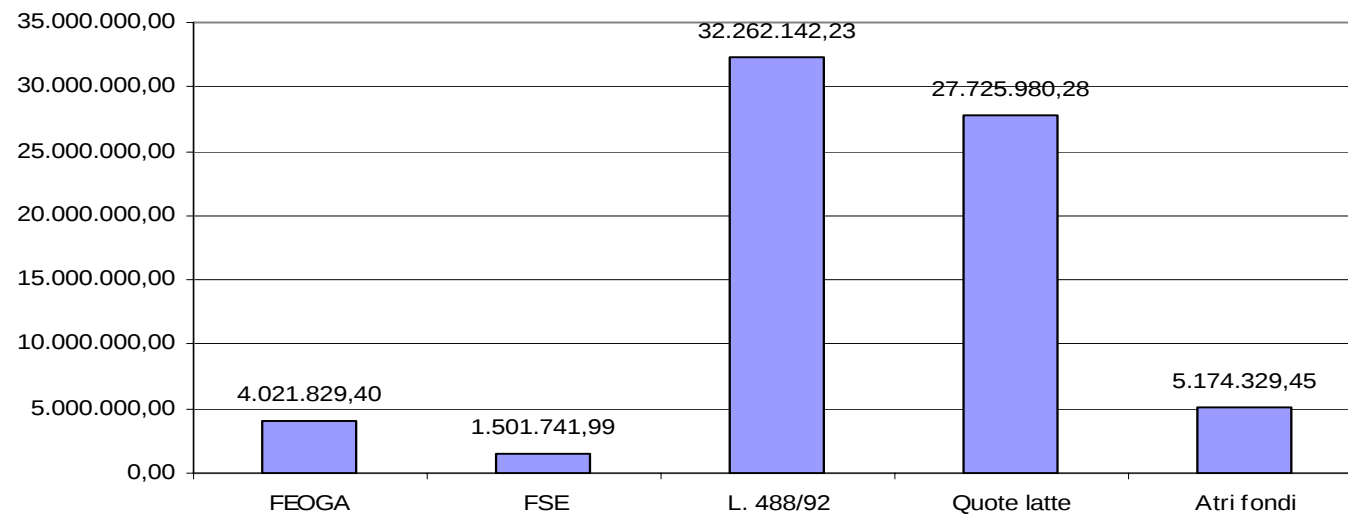
Sentenze - L.488/1992



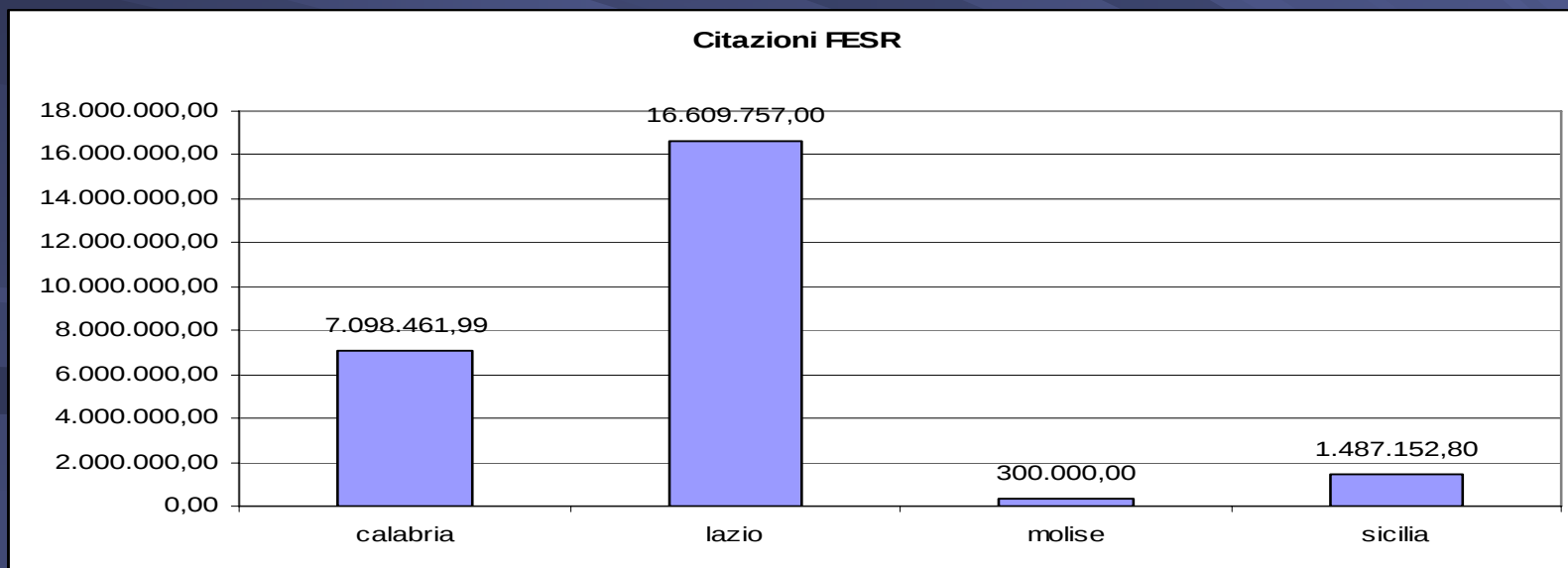
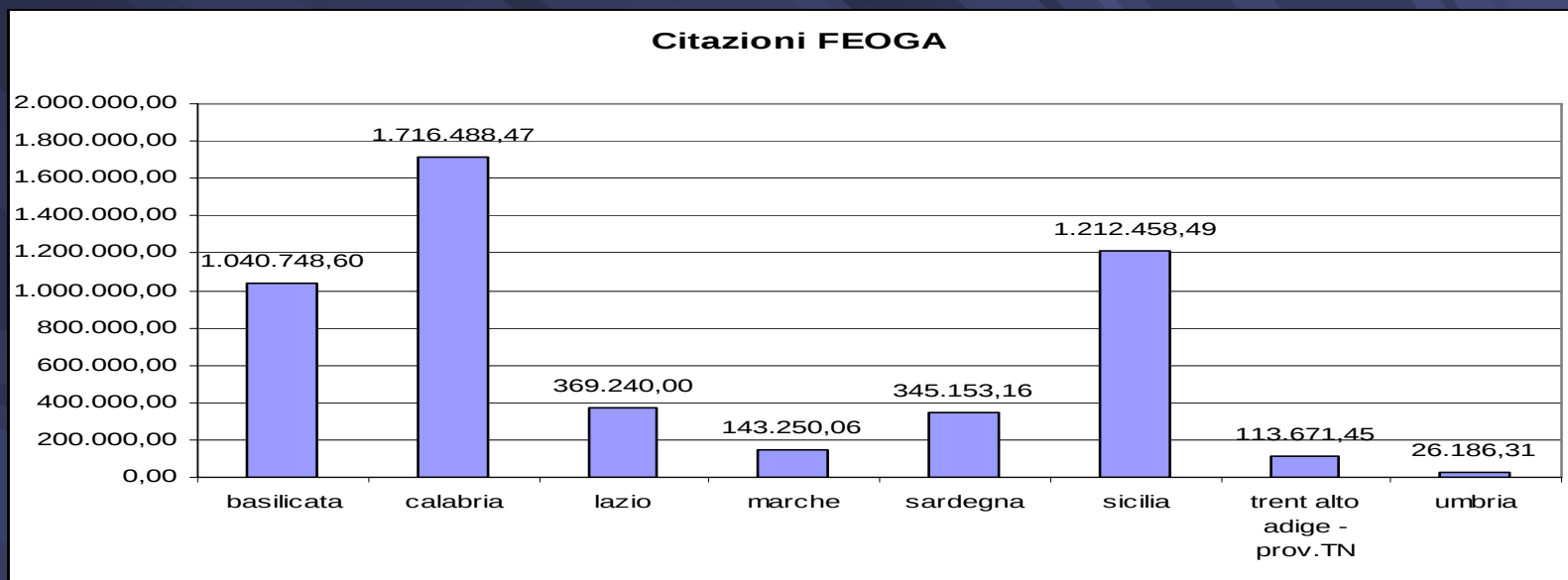
Sentenze FSE



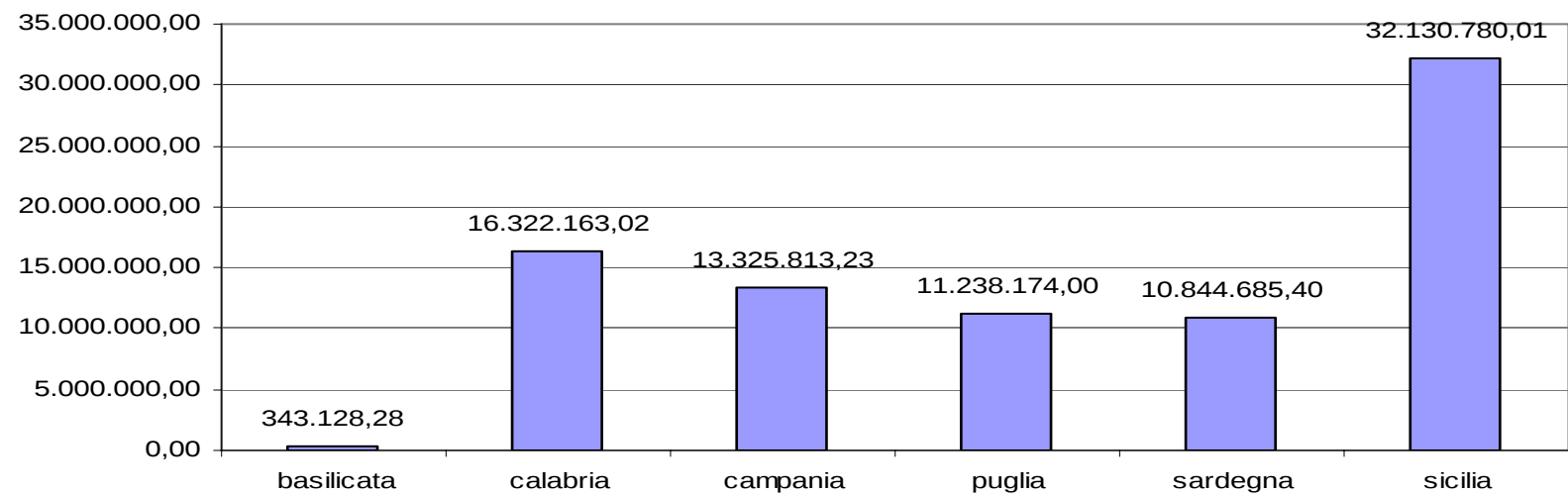
Riepilogo sentenze Fondi



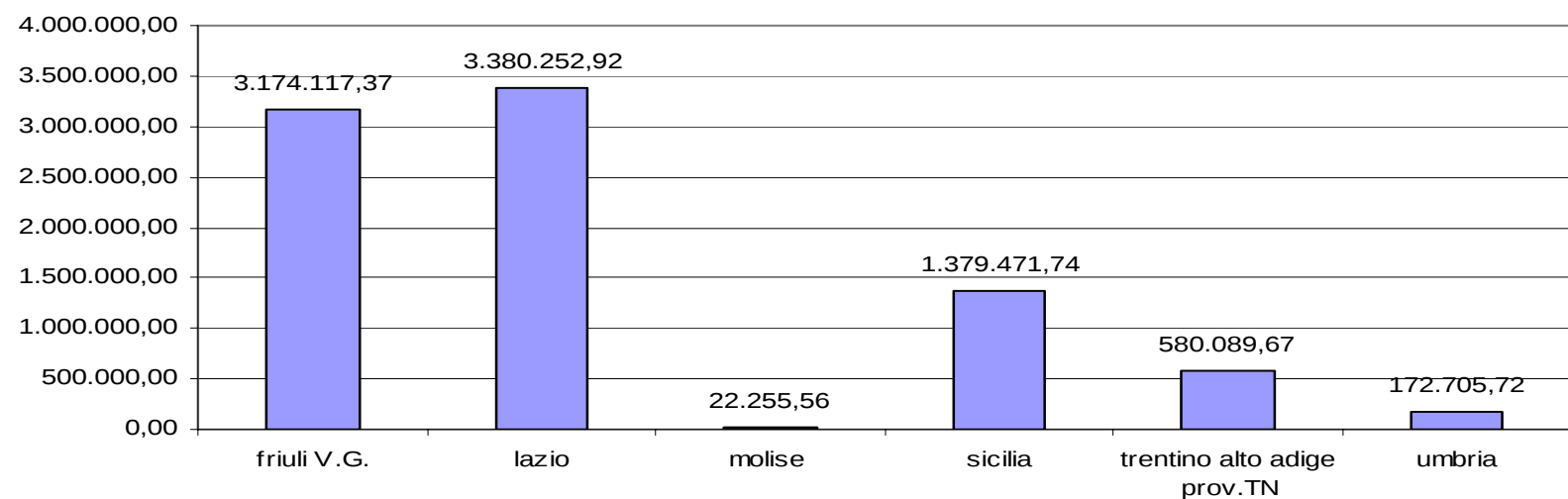
Con riguardo agli atti di citazione emessi nel 2010, si riportano i seguenti prospetti:



Citazioni L. 488/1992



Citazioni FSE



Riepilogo Citazioni

